

## COMMISSIONE XI

## AGRICOLTURA E FORESTE

7.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
<b>Disegno di legge</b> (Rinvio della discussione):		
Interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore delle cooperative agricole (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1265)		
PRESIDENTE . . . . .	41, 42	
GATTI, <i>Segretario</i> . . . . .	41	
PELLIZZARI, <i>Relatore</i> . . . . .	42	
<b>Disegno di legge</b> (Rinvio della discussione):		
Aumento del contributo annuo e concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale per la nutrizione (1272)		
PRESIDENTE . . . . .	42	
SILVESTRI, <i>Relatore</i> . . . . .	42	
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):		
AMICI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme su contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (947)		
PRESIDENTE . . . . .	42, 45, 48, 49, 50	
		PAG.
	AMICI . . . . .	45, 49, 50
	BRUNI, <i>Relatore</i> . . . . .	42, 48, 50
	CARADONNA . . . . .	45
	MORA . . . . .	50
	PUMILIA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	49, 50
	<hr/>	
	<b>La seduta comincia alle 9,55.</b>	
	GATTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
	<i>(E approvato).</i>	
	<b>Discussione del disegno di legge: Interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore delle cooperative agricole (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1265).</b>	
	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi della Cassa per la formazione del-	

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

la proprietà contadina a favore delle cooperative agricole», già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 dicembre 1979.

L'onorevole Pellizzari ha facoltà di svolgere la relazione.

**PELLIZZARI, Relatore.** Su questo provvedimento sono stati richiesti i pareri della V Commissione bilancio, della VI Commissione finanze e tesoro e della XIII Commissione lavoro; poiché tali pareri non ci sono ancora stati trasmessi, e non essendo scaduti i termini per la loro manifestazione, ritengo di dover proporre alla Commissione di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge n. 1265.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la discussione del disegno di legge n. 1265 è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo e concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (1272).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento del contributo annuo e concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione».

L'onorevole Silvestri ha facoltà di svolgere la sua relazione:

**SILVESTRI, Relatore.** Su questo provvedimento è necessario il parere della V Commissione bilancio; poiché dopo ripetute sollecitazioni tale Commissione ha assicurato che esprimerà il parere nella seduta di questo pomeriggio, propongo alla Commissione di rinviare la discussione del disegno di legge n. 1272 alla seduta di domani mattina.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la discussione del disegno di legge n. 1272 è rinviata a domani mattina.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge Amici ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (947).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Amici, Palleschi, Picano, Esposto, Bassanini, Carelli, Querci, De Gregorio, Grassucci, Cocco Maria, Politano e Proietti: «Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio».

Comunico alla Commissione che la I Commissione affari costituzionali ha espresso «parere favorevole richiamando l'attenzione della Commissione di merito in ordine alla compatibilità dell'articolo 2 della proposta di legge in esame con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607», mentre la IV Commissione giustizia ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Bruni ha facoltà di svolgere la relazione.

**BRUNI, Relatore.** La proposta di legge n. 947, di iniziativa dell'onorevole Amici ed altri, si propone di dare una interpretazione autentica agli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio, n. 327, e ciò allo scopo di superare dubbi interpretativi che sono causa di vertenza, conflitti e tensioni sociali.

L'articolo 1 della proposta tende a chiarire il campo di applicazione della legge n. 327 del 1963 ed a tale scopo afferma che l'articolo 1 di detta legge «deve intendersi applicabile ai soli rapporti di colonia precaria comunque costituiti e denominati e non anche a quelli che erano già perpetui all'epoca della entrata in vi-

gore della detta legge, in virtù di anteriore titolo costitutivo o di usucapione ».

L'articolo 2 affronta l'interpretazione dell'articolo 6 della legge n. 327 del 1963 e dichiara al primo comma che la devoluzione ivi prevista si intende concessa solo a favore dei coltivatori diretti e dei loro aventi causa a titolo universale che si trovavano nelle condizioni previste dalla legge stessa al momento della entrata in vigore della predetta legge.

Con il secondo comma si stabilisce che la norma — articolo 9 della legge 22 luglio 1966, n. 607 — in base alla quale l'affrancazione prevale sulla devoluzione si intende applicabile anche alla devoluzione di cui all'articolo 6 della legge n. 327 del 1963.

Infine, nel terzo comma si limita a tre mesi dalla entrata in vigore della legge il tempo massimo per esercitare il diritto di devoluzione previsto dall'articolo 6 della citata legge e dall'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Premessi questi brevi accenni alla proposta di legge, sembra opportuno porre alcune questioni. La prima riguarda la necessità, o almeno l'opportunità, di una norma interpretativa dell'articolo 1. In effetti questa norma potrebbe apparire superflua di fronte alla uniforme interpretazione data dalla dottrina all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, ed a fronte della sentenza n. 30 del 28 aprile 1966 della Corte costituzionale.

Pronunziandosi sulla legittimità della legge la Corte ha infatti chiaramente affermato « che restano fuori della sfera di applicazione della legge, da un lato quei rapporti di migliorìa perpetui, già esattamente individuati dalla giurisprudenza della Cassazione e dalla dottrina, assimilati di regola alla enfiteusi ed assoggettati, per quanto attiene all'affrancazione del canone, alla disciplina dettata dalla legge 11 giugno 1925, n. 998, dall'altro le colonie parziarie con clausola migliorataria (articolo 2164 del codice civile) ».

Si sarebbe potuto credere che questa decisione della Corte costituzionale avesse risolto i dubbi esistenti delimitando in maniera definitiva il campo di applicazione

della legge n. 327. Senonché, affermano i proponenti, in qualche pronuncia giudiziaria è stato sostenuto che, poiché l'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, si riferisce ai rapporti a migliorìa « comunque denominati e comunque costituiti », è possibile applicare la devoluzione speciale prevista dall'articolo 6 anche ai rapporti già perpetui ed a quelli di natura enfiteutica.

Di qui l'esigenza di una interpretazione autentica che, nel rigoroso rispetto della sentenza della Corte costituzionale, chiarisca che la precisa volontà del legislatore era quella di delimitare il campo di applicazione della legge n. 327 ai soli rapporti a migliorìa precari.

Con ciò si evita la confusione tra due posizioni giuridiche distinte e chiaramente diverse e non si rischia di estendere ai rapporti già perpetui una disciplina speciale per l'affrancazione e per la devoluzione certamente più gravosa di quella in atto per i rapporti perpetui e per quelli enfiteutici. Il che elimina anche i pericoli di incostituzionalità per difforme trattamento tra rapporti di identica natura.

Per questi motivi ritengo che l'articolo 1 della legge abbia una sua validità ed utilità, oltre che una sua piena legittimità.

Passando all'esame dell'articolo 2 della proposta, mi sembra sia necessario chiarire la portata dell'articolo 6 della legge n. 327 del 25 febbraio 1963.

Questo articolo dà la possibilità al concedente coltivatore diretto di chiedere la restituzione del fondo e stabilisce, all'ultimo comma, il prevalere di questa devoluzione sull'affrancazione, con un richiamo esplicito all'ultimo comma dell'articolo 972 del codice civile. Orbene, questa norma dell'articolo 6 risulta eccezionale rispetto alla generale preferenza che la legge — vedasi citato articolo 972 del codice civile —, dava invece all'affrancazione. Questo articolo, infatti, al secondo comma, recita:

« La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 971 ». Unica eccezione a questa norma generale era il caso della devoluzione richiesta per deterioramento

del fondo o per mancato adempimento dell'obbligo di migliorarlo, quando l'inadempimento è di considerevole gravità.

Sostengono quindi i proponenti che la norma, essendo eccezionale, è transitoria e compensativa nel senso che ai concessionari di rapporti precari, trasformati in perpetui dall'articolo 1, si volle attribuire, quasi a titolo di compenso, ove il concedente fosse stato coltivatore diretto, una speciale e facile devoluzione che gli facesse riavere il fondo risolvendo il rapporto.

Di qui ne discende, in tutta evidenza, che questa particolare normativa sia stata fatta esclusivamente per i concedenti proprietari coltivatori diretti che tali erano al momento dell'entrata in vigore della predetta legge. Se così non fosse vi sarebbe in perpetuo uno stato di incertezza e quindi di inferiorità per i coloni che invece si erano voluti beneficiare con la legge. Infatti in qualsiasi momento il concedente non coltivatore potrebbe vendere il fondo ad un coltivatore diretto, rendendo così impossibile al colono l'affrancazione.

Per questo la interpretazione data dal primo comma dell'articolo 2 della proposta, circa i limiti soggettivi dell'articolo 6 della legge n. 327 del 1963, appare fondata ed accettabile.

Rimane ora da esaminare il problema della prevalenza tra devoluzione ed affrancazione di cui al secondo comma dell'articolo 2 della proposta. A tale riguardo occorre aver presente che la legge 22 luglio 1966, n. 607, con l'articolo 8 ha soppresso il secondo e terzo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 972 del codice civile in quella parte cioè nella quale si dava preminenza alla devoluzione sulla affrancazione, sia pure per casi limitati, sicché del citato ultimo comma dell'articolo 972 del codice civile ormai rimane in vita soltanto l'affermazione generale che la devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempreché ne ricorrano le condizioni.

Incidentalmente e a conferma del chiaro indirizzo del legislatore, è opportuno ricordare altresì che l'articolo 10 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, ha ulte-

riormente rafforzato questo indirizzo stabilendo che « le domande di riscatto e di devoluzione esercitate dal concedente a norma dell'articolo 972 del codice civile non precludono in nessun caso all'enfiteuta il diritto di affrancazione ».

A questo punto si pone la domanda se quanto stabilito dall'articolo 8 della legge n. 607 del 1966 si applica anche alla devoluzione di cui all'articolo 6 della legge n. 327 del 1963. Orbene, considerando che l'ultimo comma di detto articolo 6 fa esplicito riferimento all'ultimo comma dell'articolo 972 del codice civile, non vi è dubbio che il legislatore, sopprimendo il secondo e terzo periodo di detto articolo del codice civile, abbia di fatto abrogato anche quella parte dell'articolo 6 della legge n. 327 che faceva riferimento a tale comma.

Pertanto è da ritenere che dall'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 607, l'affrancazione prevale anche rispetto a quella speciale devoluzione prevista dall'articolo 6 della legge n. 327 del 1963.

A questo punto occorre affrontare la questione prospettata dalla I Commissione affari costituzionali la quale, nel dare il proprio parere favorevole alla proposta di legge, richiama l'attenzione della Commissione di merito in ordine alla compatibilità dell'articolo 2 della proposta di legge con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607. Orbene occorre dire che quest'ultimo articolo, al primo comma, rafforza la tesi già espressa al precedente punto in quanto afferma che « le disposizioni della presente legge si applicano anche: a) ai rapporti a migliororia in uso nelle province del Lazio, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327... ».

Pertanto, se con la legge n. 607 del 1966 si stabilisce, attraverso la soppressione del secondo e terzo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 972 del codice civile, il prevalere dell'affrancazione sulla devoluzione, tale norma si applica anche ai rapporti previsti e regolati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, per cui anche per questi la speciale devoluzione prevista dall'articolo 6 non preclude al colono il diritto all'affrancazione.

Rimane da esaminare il significato della citazione dell'articolo 6 della legge n. 327 del 1963, che viene fatta nell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge n. 607 del 1966 laddove si estendono le norme della legge 25 febbraio 1963, n. 327 anche a quei rapporti analoghi esistenti nel resto del territorio nazionale.

Appare evidente che il richiamo ha il significato di estendere anche ai rapporti analoghi esistenti nel resto del territorio nazionale la speciale forma di devoluzione prevista dall'articolo 6, nei limiti che sono stati però dinanzi indicati, e cioè con la prevalenza del diritto di affrancazione da parte del colono ove questi la richieda. Se così non fosse avremmo un trattamento difforme tra titolari di rapporti identici.

Per questi motivi mi sembra che si possa affermare che l'articolo 2 della proposta in esame risulta compatibile con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Concludendo, mi sembra vi sia una serie di elementi da chiarire e su cui è necessario che la Commissione soffermi la sua attenzione. Ritengo cioè, innanzi tutto, che all'articolo 1 la dizione « rapporti di colonia precaria comunque costituiti e denominati » vada specificata maggiormente, in quanto l'articolo 1 della legge n. 327 parla di rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio.

Per evitare che possa nascere confusione nell'applicazione della legge si dovrebbe far riferimento ai rapporti a miglioria considerati dalla legge n. 327. Riterrei anche utile la specificazione « comunque costituiti », perché alcune sentenze della Cassazione hanno previsto il contratto scritto per la costituzione di contratti di miglioria, ora invece dicendo « comunque costituiti » ci si riferisce anche a quelli costituiti senza atto scritto.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la dizione « e dai loro aventi causa a titolo universale » è una forma riassuntiva dell'articolo 6 che si esprime in maniera più ampia. Sarà opportuno rivedere anche questo articolo che, pur essendo chiaro nella sostanza, non mi sembra che lo sia altrettanto nella forma.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**CARADONNA.** Con questo provvedimento si rischia di creare problemi e situazioni — anche di conflittualità giuridica — più gravi di quelli provocati dalla legge vigente, colpendo anche diritti al di là di qualsiasi posizione: infatti il termine colonia precaria si presta a mille interpretazioni ed a differenti sentenze. In questo modo noi ci avviamo a creare una nuova confusione con rapporti giuridici astratti e non rispondenti ad una figura precisa, e sappiamo bene che dall'incertezza del diritto nascono le possibilità di abusi e di contenzioso giudiziario, cose che aggraverebbero ancora di più la già grave situazione esistente.

Inoltre una legge così fatta sarebbe anche censurabile sotto il profilo della costituzionalità. È chiaro, infatti, che con questo modo di legiferare noi aggraviamo ulteriormente l'attuale pessima situazione legislativa. Sappiamo bene che le situazioni di conflittualità che nascono da veri e propri abusi hanno, in più di un caso, portato a forme di esproprio senza indennizzo creando una situazione che lede i principi del diritto.

**AMICI.** Per quanto riguarda le obiezioni sollevate dal collega che mi ha preceduto, devo ricordare che l'argomento della costituzionalità o meno di questa legge fu lungamente discusso nel 1963, ed in proposito esiste anche la sentenza della Corte costituzionale, già citata dal relatore, relativa alla colonia precaria e migliorataria nella provincia del Lazio. Non credo pertanto che sia il caso di riprendere e ripetere la lunga discussione che sull'argomento è stata fatta allora, e poi nuovamente nel 1966.

Per quanto riguarda la relazione sono d'accordo con le considerazioni ivi espresse dal relatore, però non con le conclusioni che egli trae; mi riservo pertanto di presentare un emendamento al secondo comma dell'articolo 2.

La proposta di legge che stiamo esaminando, anche se giunge con grave ritardamento,

do - iniziative analoghe sono state prese nella VI e nella VII legislatura, e non hanno potuto purtroppo essere condotte a termine per la fine anticipata delle due legislature - è senz'altro interessante anche perché si tratta di una proposta unitaria firmata dalla democrazia cristiana, dal partito socialista e dal partito comunista, come del resto lo era già quella del 1963.

Il provvedimento in esame viene a colmare, con una interpretazione autentica, la grave lacuna che nel corso degli anni ha distorto la natura di una legge, la n. 327 del 1963, conquistata dopo anni di lotta unitaria condotta dai coloni miglioratari precari del Lazio, ed in modo particolare da quelli della provincia di Frosinone, e che per la prima volta ha visto le organizzazioni professionali degli agricoltori collaborare con i sindacati su di un argomento ben definito: il superamento della colonia migliorataria laziale.

La legge n. 307 già citata trasformò in enfiteusi i rapporti di colonia migliorataria in uso nelle province del Lazio, in tutti i casi in cui il coltivatore potesse dimostrare di aver posseduto il fondo per oltre trent'anni e di avervi apportato delle migliorie.

All'iniziativa legislativa di allora furono opposti molti ostacoli, sia in sede parlamentare che con azioni presso la Corte costituzionale che dette però ragione ai coloni miglioratari ed alle organizzazioni professionali unitarie. Purtroppo però la assurda interpretazione della legge, soprattutto per quanto riguarda gli articoli 1 e 6, ha snaturato e vanificato per molti coloni il vero significato della legge stessa, al punto che invece di risolvere i vecchi problemi, la si è trasformata in una iattura, in una punizione proprio per quella categoria che ne avrebbe dovuto trarre benefici.

La prima questione riguarda l'articolo 1. Questo articolo dichiara trasformati in enfiteusi i rapporti a migliororia in uso nelle campagne laziali comunque costituiti (dice esattamente la legge) e nei quali il coltivatore abbia possesso del fondo da oltre trenta anni e abbia apportato

al fondo stesso miglioramenti in conformità all'uso locale e alla convenzione.

Per avere chiaro il problema è da mettere in evidenza il fatto che nel Lazio, ed anche nell'Italia centro-meridionale, sono storicamente coesistiti tre tipi di rapporti colonici che possiamo indicare in: *colonia perpetua ad meliorandum*, assimilata all'enfiteusi ed affrancabile in base alla legge n. 998 del 1925 - e su ciò non ci sono dubbi né contrasti perché giurisprudenza e dottrina si sono ampiamente pronunciate su questa possibilità di affrancamento -; *colonia ad meliorandum*, tipo di colonia con rapporti non di natura reale ma meramente precari, risolubili *ad nutum*, sorti in tempi lontani per consuetudini ed usi locali. In questo tipo di colonia, il colono non aveva alcuna stabilità sul fondo, che però doveva dissodare, migliorare e far produrre; l'instabilità, la precarietà erano origine di profondi contrasti, di tensioni e di conflitti sociali nelle campagne che andavano tutti a svantaggio dell'economia agraria e del colono precario. La legge n. 327 intendeva ed intende definire questi rapporti prevedendo, appunto, la trasformazione in perpetuo delle colonie migliorative precarie. Il terzo tipo di colonia esistente nel Lazio e nell'Italia centro-meridionale è la cosiddetta colonia ex feudale, nella quale il colono paga un canone, meglio detto censo riservativo, proprio per distinguerlo dall'enfiteusi in quanto il colono è stato riconosciuto inamovibile dal fondo sul quale si era stabilizzato; ma questo tipo di colonia non ci interessa in questo momento, anche perché i rapporti sono stati diametralmente definiti nel passato.

La legge n. 327, come ho già detto, ha inteso occuparsi solo dei rapporti precari per trasformarli in perpetui e sottrarli al regime dell'enfiteusi e delle affrancazioni e non già - come da qualche parte si intende procedere - occuparsi di colonie perpetue che nel Lazio già da tempo erano dichiarate enfiteutiche e quindi senza alcun bisogno di essere trasformate in ciò che già sono. D'altra parte questo concetto è stato assai efficacemente chiarito nella sentenza n. 30 della Corte costituzionale

del 1966, che affermava che la legge n. 327 del 1963 non riguardava i rapporti a miglioria perpetua in quanto già assimilati all'enfiteusi e assoggettati quindi alla affrancazione in base alla legge n. 998 del 1925.

Malgrado ciò, qualche tribunale del Lazio è di diverso parere rispetto sia alla prassi che alla stessa interpretazione della Corte costituzionale ed applica ai rapporti già considerati enfiteutici dalla dottrina e dalla giurisprudenza quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 327 del 1963. Tale articolo, onorevoli colleghi, stabilisce una speciale devoluzione per le colonie precarie, ed anzi noi impropriamente nella nostra proposta abbiamo parlato di devoluzione perché il detto articolo 6 parla soltanto di restituzione del fondo e non accenna mai alla devoluzione così come sancita dal codice civile, esso infatti recita: « Nei rapporti a miglioria previsti dalla presente legge, il concedente che sia proprietario coltivatore diretto può chiedere la restituzione del fondo al fine di costituire una unità aziendale idonea ad una più razionale utilizzazione agraria, adeguata alla capacità lavorativa della sua famiglia, secondo le disposizioni vigenti, ed a condizione che esso provveda alla coltivazione diretta di questa ».

È chiaro, da quanto contenuto nell'articolo 6, che è prevista la facoltà del proprietario coltivatore diretto concedente di fondi condotti con rapporti migliorativi da oltre trenta anni, e quindi trasformati dall'articolo 1 come abbiamo già visto, di ottenere la restituzione del fondo al fine di costituire una azienda idonea ad una razionale utilizzazione agraria ed adeguata alla capacità lavorativa della famiglia. In sostanza questo articolo priva il colono del suo diritto di diventare proprietario del fondo, mentre concede al concedente coltivatore diretto la facoltà di liquidare il colono con facilità. È questa una interpretazione che non è stata contestata (io ho riletto il resoconto della discussione svoltasi nella Commissione agricoltura di allora sotto la presidenza dell'onorevole Germani); essa però non può trovare alcuna giustificazione nei confronti di co-

loro i quali, anche se coltivatori diretti, sono diventati proprietari concedenti dopo l'entrata in vigore della legge n. 327 del 1963.

Se si dovessero applicare gli stessi criteri dell'articolo 6 a questi casi, verrebbe ad incrinarsi il diritto di perpetuità sancito nell'articolo 1 e basterà che un direttario in qualunque momento ceda i propri diritti ad un coltivatore diretto per cacciare quel colono che la legge voleva beneficiare. Se così fosse, l'articolo 6, oltre che essere assurdo ed iniquo, sarebbe viziato di incostituzionalità in quanto renderebbe permanente un diritto di devoluzione del concedente che invece deve essere considerato transitorio, dovendosi riferire, per forza di cose, alla situazione in atto al momento della entrata in vigore della legge stessa. D'altronde questo argomento fu assai discusso, come ho detto, in Commissione agricoltura nel 1963 e si raggiunse quasi l'unanimità sulla sua giusta interpretazione.

Infine, per quanto riguarda le perplessità avanzate dalla I Commissione affari costituzionali, a mio parere tali perplessità non dovrebbero sussistere in quanto l'articolo 13 della legge n. 607 del 1966 di fatto viene a confermare lo spirito di fondo della legge n. 327 del 1963. Infatti lo ultimo comma di detto articolo 13 dice: « Ai rapporti di cui alla lettera b) (rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli in uso nelle province del Lazio) sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 ». Questo significa che i rapporti con le stesse caratteristiche per ricadere sotto la stessa legge devono avere come base fondamentale comune il fatto che si tratti di rapporti a miglioria comunque costituiti, che il colono abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, che siano state apportate migliorie secondo l'uso e le convenzioni locali. Si tratta di casi simili a quelli ben definiti all'articolo 1 della legge n. 327, (gli articoli 2, 3 e 9 di questa legge non sono in discussione) cui si applicano le relative disposizioni, sempre che ricorrano i requisiti accennati, com-

presa quindi la possibilità da parte del coltivatore diretto o concedente di richiedere la restituzione del fondo prevista dall'articolo 6. A questo proposito è bene precisare che il legislatore, all'articolo 6, non ha parlato di devoluzione, ma di restituzione del fondo (è detto precisamente « può chiedere la restituzione del fondo »). Questa dizione non è stata messa a caso, ma è stata una scelta precisa proprio per individuare questo tipo di colonia precaria migliorataria esistente nel Lazio. Penso che questa distinzione è necessaria farla perché il legislatore non intendeva mortificare o punire il coltivatore diretto concedente, ma dargli la possibilità di continuare la sua attività.

Per queste ragioni siamo del parere che l'articolo 1 della proposta di legge in esame vada emendato nel senso di aggiungere dopo le parole « rapporti di colonia » la parola « migliorataria ». Presenteremo poi un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 in cui si stabilisce che la retribuzione del fondo prevista dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, va interpretata nel senso che la restituzione del fondo può essere richiesta solo da quei coltivatori diretti che erano proprietari concedenti dello stesso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 327 del 1963, e che la predetta restituzione va disciplinata dalle norme previste dal codice civile per la devoluzione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**BRUNI, Relatore.** Dopo gli interventi che sono stati fatti mi sembra necessario chiarire alcuni punti. Per quanto riguarda l'articolo 1 la mia difficoltà ad accettare la dizione « colonia precaria » nasce da un esame della legge n. 327 e della legge n. 607 nelle quali non si parla mai di colonia precaria, ma di rapporti a migliorata. Io temo che in una materia come questa creare altre dizioni per indicare tipi di rapporti che sono stati ben definiti e dalla legge e dalla sentenza della

Corte costituzionale può far nascere ulteriori difficoltà sul piano interpretativo.

Concordo sulla necessità, espressa dall'onorevole Amici, di una interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge n. 327, ma evitando di introdurre elementi di confusione. E a questo proposito ritengo che anche alcuni rilievi fatti dall'onorevole Caradonna abbiano un certo fondamento.

Per quanto riguarda l'articolo 2 occorre stare bene attenti; l'articolo 6 della legge n. 327 del 1963 dice esplicitamente che « nei casi regolati dal presente articolo la domanda di devoluzione prevale su quella di affrancazione ai sensi dell'articolo 972, ultimo comma, del codice civile ». Anche se è interessante lo sforzo dell'onorevole Amici di una interpretazione di diversità sostanziale tra restituzione e devoluzione, sta di fatto che il predetto articolo 6 parla di devoluzione e di restituzione usando i due termini come sinonimi e non come posizioni giuridiche distinte. Anche l'onorevole Amici, quando nell'emendamento che ha preannunciato dice che « la predetta restituzione va disciplinata dalle norme previste dal codice civile per la devoluzione », usa il termine « restituzione » come sinonimo e non come una configurazione giuridica diversa. Credo quindi che il problema del termine « devoluzione » in luogo di « restituzione » sia più nominalistico che sostanziale. Se la restituzione va disciplinata secondo le norme previste dal codice civile per la devoluzione è di tutta evidenza che la legge n. 607 del 1966, avendo annullato il secondo e il terzo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 972 del codice civile, in realtà fa prevalere l'affrancazione rispetto alla devoluzione.

Vorrei che si chiarisse questo aspetto: il nuovo testo proposto dal collega Amici intende affermare che, anche nel caso della legge n. 327, l'affrancazione prevale rispetto alla devoluzione, oppure no? Il fatto è che con l'entrata in vigore della legge n. 607 del 1966 si doveva ritenere abrogato l'articolo 6 della legge n. 327, pertanto l'affrancazione doveva prevalere sulla devoluzione, mentre per tutte le ri-



## VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

chieste avanzate dal 1963 al 1966 la devoluzione ha prevalso sulla affrancazione.

Chiarito questo punto credo che sia possibile affrontare l'esame degli articoli e giungere all'approvazione della legge.

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Devo manifestare parecchie perplessità, non tanto sugli obiettivi di fondo che intende raggiungere la proposta di legge Amici ed altri, quanto sulla formulazione dei vari articoli. Le mie perplessità sono state inoltre rese ancora più vive dal dibattito svoltosi questa mattina e dalla introduzione in esso di termini giuridici particolarmente controversi che, se non utilizzati nel modo più corretto, potrebbero non già chiarire, ma ingenerare ulteriore confusione sia nella legge già esistente che in quella che ci accingiamo a varare.

Devo però aggiungere che il preannunciato emendamento del deputato Amici già in qualche misura sgombra il terreno da alcune delle mie perplessità. Per esempio, se non fosse stato già preannunciato questo emendamento, il Governo avrebbe suggerito la soppressione del primo e del terzo comma dell'articolo 2, per cui di tale articolo sarebbe rimasto soltanto il secondo comma, che secondo le modifiche preannunciate ora rimane nella sostanza, ma formulato in maniera diversa.

Permangono invece dubbi e perplessità sull'articolo 1, sia per i termini lessicali con cui è formulato sia per la sua stessa ragion d'essere. A me sembra infatti che la sentenza della Corte costituzionale che qui è stata richiamata — la n. 30 del 1966 — esprima e chiarisca in maniera abbastanza precisa i rapporti che vogliono essere regolati, o meglio interpretati, dall'articolo 1 della legge.

Sono d'accordo con il relatore che ha sostenuto che l'espressione « rapporti di colonia precaria » non può essere condivisibile, semmai la legge parla di rapporti di migliororia.

A me pare che l'opportunità di non parlare di colonia precaria derivi anche dalla necessità di restringere il campo di applicazione della norma ai soli rapporti

di colonia escludendo altre possibili forme contrattuali atipiche, che potrebbero viceversa essere comprese nella più ampia dizione « rapporti a migliororia ».

Pertanto a me pare, ripeto, che l'articolo 1 sia superfluo, e tale da ingenerare ulteriore confusione. Inoltre la sentenza della Corte costituzionale a tale riguardo è abbastanza chiara e, comunque, la dizione del secondo comma dell'articolo 2, che fa riferimento all'articolo 6 della legge n. 607, chiarisce perfettamente il problema che tanto ci preoccupa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

## ART. 1.

L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile ai soli rapporti di colonia precaria comunque costituiti e denominati e non anche a quelli che erano già perpetui all'epoca di entrata in vigore della detta legge, in virtù di anteriore titolo costitutivo o di usucapione.

Il relatore Bruni ha presentato il seguente emendamento: *Sostituire le parole: di colonia precaria comunque costituiti e denominati, con le parole: a migliororia ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell'articolo 1350 n. 2 del codice civile.*

L'onorevole Amici ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole: di colonia, aggiungere le parole: migliorataria e.*

AMICI. L'emendamento proposto dal relatore mi sembra che abbia una finalità in parte diversa da quello da me presentato, comunque credo che potremmo arrivare ad un emendamento unitario. Sono invece del tutto contrario alla proposta avanzata in sede di replica dal Governo di una eventuale soppressione dell'intero articolo.

---

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

---

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non vorrei essere frainteso: il Governo non intende assolutamente far cadere la necessità, avanzata dalla proposta in discussione, di una interpretazione autentica della legge n. 327; vi è piuttosto la preoccupazione di non ingenerare ulteriore confusione che renda disagevole il perseguimento degli obiettivi che il provvedimento in discussione si propone. Per questa ragione, dal momento che siamo in presenza di un emendamento del relatore che modifica in maniera abbastanza corposa la formulazione originaria, mi pare che sia opportuno un momento di riflessione e credo che il seguito di questa discussione potrebbe essere rinviato alla seduta di domani mattina.

BRUNI, *Relatore*. Credo che una sospensione di mezz'ora potrebbe essere sufficiente a consentire un breve confronto sugli emendamenti presentati.

AMICI. Sono d'accordo con la proposta del relatore di una breve sospensione per arrivare ad una formulazione univoca del testo.

MORA. Anche il gruppo della democrazia cristiana concorda sulla proposta del relatore, con la precisazione che qualora non si raggiungesse in breve tempo un accordo dovremmo aggiornare la discussione a domani mattina.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per mezz'ora.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,30.

PRESIDENTE. Poiché in questo intervallo di tempo non è stato possibile completare l'esame degli emendamenti, il seguito della discussione sulla proposta di legge n. 947 è rinviato a domani mattina alle 9,30.

La seduta termina alle 11,35.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO